



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9852/2021 R.G. promossa da:

FALLIMENTO C.F. 08613970964 assistito e difeso dall'avv. CHIOINI FABIANA e
dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO KRAMER, 21 20129 MILANO
presso avv. CHIOINI FABIANA

ATTORE

contro:

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI C.F. 09722490969, assistito e difeso dall'avv.
MORERA UMBERTO e dall'avv. BENZ CLAUDE (BNZCDL64E22Z133W) CORSO
VENEZIA, 10 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO GIUSEPPE
TONIOLO, 6 00186 ROMA presso avv. MORERA UMBERTO

CONVENUTO

1/13

dott.ssa A. Cassano Cicuto



oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 21/02/2023, che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE n. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano BANCO BPM S.P.A. per sentirlo condannare ex artt. 2043 e 1218 c.c. al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati nella complessiva somma di € 410.639,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

Instava inoltre per la riunione ex art. 274 c.p.c. del procedimento per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con la causa rubricata con R.G. 61351/2019 già pendente innanzi al Tribunale di Milano, ovvero con i procedimenti nn. RR.GG. 40609/2020 e 40605/2020, parimenti già pendenti innanzi a questo Tribunale.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* nonché il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di parte attrice e, in via subordinata nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte a causa dell'assenza di violazioni della normativa antiriciclaggio di cui al D. lgs. 231/2007 e del dovere di diligenza professionale del *bonus argentarius* contestate alla Banca, nonché considerando la mancanza di riscontro probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1218 e 2043 c.c. ai fini della configurabilità della



responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale rispettivamente, dell'Istituto di credito convenuto.

Si opponeva inoltre alla richiesta di riunione del presente giudizio con le liti radicate ai nn. RR. GG. 61351/2019, 40609/2020 e 40605/2020, non sussistendo alcuna ragione di connessione oggettiva e soggettiva legittimante detta riunione.

All'udienza del 16 giugno 2021 il Giudice, rigettata l'istanza di riunione e respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e fissava per la discussione sui mezzi di prova l'udienza dell'11 novembre 2021 ove, con ordinanza riservata, ammetteva le prove per testi dedotte dall'attore riservando all'esito l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie.

Assunte le prove orali il Giudice all'udienza del 27 settembre 2022 con ordinanza riservata, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 febbraio 2023 ove tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti termini *ex art.* 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici sono infondate e devono essere respinte.

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE (docc. 2 e 3 attore) allega di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 9555 presso l'Agenzia n. 7 di Bergamo di BANCO BPM S.P.A. (già CREDITO BERGAMASCO) conto sequestrato e poi chiuso nel 2017 sul quale era delegato ad operare tale .. asseritamente persona di fiducia

3/13

dott.ssa A. Cassano Cicuto



dell'amministratore Provenza Francesco ed incaricato in forza di delega con firma disgiunta (cfr. *specimen* di firma *sub* doc. 5 attore).

Lamenta il Fallimento che il [] i abbia illegittimamente tratto sul predetto conto corrente intestato alla Cooperativa, nel periodo compreso tra l'11.01.2016 e il 23.12.2016, n. 92 assegni bancari all'ordine di "me stesso" incassati presso la menzionata Agenzia di BPM per un totale di € 375.500,00 (doc. 6 attore), oltre ad aver prelevato ulteriore denaro contante (per la somma complessiva di € 34.139,00) in quanto intestatario di una carta ricaricabile (*YouBusinessCard*) collegata al conto corrente della SERVIZI LOGISTICI (doc. 4 attore).

Deduce in particolare che siffatta condotta del [] sarebbe stata consentita ed agevolata dalla Banca convenuta, che avrebbe suggerito le modalità operative di prelievo del denaro contante e consentito altresì di prelevare denaro dal conto corrente tramite assegni con firma di traenza apocrifa e non recanti il timbro della Società.

Aggiunge l'attore che da ciò discenderebbe in capo a BPM la responsabilità del danno patito da [] per violazione della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/200, avendo la Banca omesso di segnalare come "sospette" le operazioni di prelievo del denaro dal conto corrente intestato alla Società e del dovere di diligenza professionale del *bonus argentarius*, avendo la convenuta consentito la negoziazione degli assegni recanti sottoscrizione apocrifa e privi di timbro, nonché per concorso in bancarotta fraudolenta, avendo contribuito a cagionare lo stato di insolvenza della Società.

Le tesi del Fallimento appaiono infondate.

Infondata innanzitutto la contestazione relativa all'asserita violazione da parte di BPM della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 sul presupposto dell'omessa segnalazione delle operazioni di prelievo di denaro dal conto della []



Va premesso che, in materia di obblighi antiriciclaggio gravanti sull'intermediario finanziario, il complesso normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. 231/2007 (già vigente all'epoca dei fatti di causa e successivamente aggiornato con l'entrata in vigore del D. lgs. 90/2017), il quale all'art. 2, comma 1 definisce la nozione di "riciclaggio" attraverso l'elencazione di quattro fattispecie di condotta aventi quale comun denominatore la conoscenza da parte dell'intermediario della provenienza dei beni da attività criminosa e sancisce all'art. 41, comma 1 l'obbligo per gli intermediari di segnalare ogni *"operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio"*.

Dunque, ai fini dell'ottemperanza delle prescrizioni normative in tema di prevenzione del riciclaggio l'intermediario bancario è tenuto ad astenersi dal compiere l'operazione ritenuta sospetta prima di effettuare la relativa (eventuale) segnalazione, non incombendo sullo stesso alcun obbligo giuridico di impedire detta operazione (art. 23 D. lgs. 231/2007 nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, oggi art. 35).

Si osserva peraltro che la più recente normativa antiriciclaggio (D. lgs. 90/2017) prevede altresì che, stante il generale obbligo per l'intermediario di astenersi dal compiere l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, sono fatti salvi *"i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini"*, dovendo in tali ipotesi i soggetti obbligati informare immediatamente la UIF dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione (art. 35, comma 2).

Benché la menzionata norma chiarisca che il sospetto può essere desunto non solo dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione, ma più in generale da qualsiasi



circostanza conosciuta dall'intermediario in ragione delle funzioni da questo esercitate, dovendosi altresì tenere conto della capacità economica del soggetto cui si riferisce la segnalazione, nel caso di specie non può ritenersi che BPM abbia violato l'obbligo di segnalazione su di sé gravante.

Risulta *per tabulas* infatti che la delega al [redacted] veniva rilasciata dall'Amministratore Unico sin dal momento dell'apertura del conto, con riconoscimento al delegato del potere di compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione del rapporto, *"nessuno escluso ed eccettuato"*, ivi incluso il potere di *"effettuare prelevamenti e/o disposizioni, totali o parziali, in qualsiasi modo a valere sulle disponibilità, liquide e non del rapporto [...] mediante emissione di assegni bancari anche all'ordine proprio"* (doc. 1 convenuta).

Si rileva peraltro che, come emerso dalle risultanze delle prove testimoniali il [redacted] oltre ad essere soggetto delegato a operare su quel conto, giustificava i prelievi di contanti con esigenze di cassa e di anticipo stipendi (teste [redacted] i: *"le varie cooperative mi davano gli assegni in bianco che io poi provvedevo a compilare in agenzia e a prelevare il denaro relativo che serviva ad effettuare anticipi agli operai"*; *"i contanti servivano ad effettuare degli anticipi sulla retribuzione degli operai..."*), i prelievi ammontavano a importi sempre al di sotto della soglia di tracciabilità, né BPM poteva conoscere ulteriori elementi dell'operatività societaria considerato che i bilanci sociali della [redacted] non erano stati mai esibiti all'Istituto di credito, non godendo la Società di alcun affidamento (sulla rilevanza delle capacità economiche del cliente ai fini della valutazione circa l'anomalia di una data operazione, Cass. civ., n. 8699/2007), né il Sistema G.I.A.N.O.S., ovvero lo strumento informatico di ausilio agli intermediari per la gestione degli adempimenti normativi di prevenzione di riciclaggio, aveva mai prodotto alcun *alert* in ordine alla posizione.

Inoltre, la modalità di prelievo del contante utilizzata dal [redacted] – i.e. mediante assegni bancari emessi all'ordine di *"me stesso"* – rappresenta una modalità operativa lecita e diffusa nella prassi bancaria, laddove gli assegni bancari emessi all'ordine del



traente siano girati per l'incasso a una banca e nei limiti di € 5.000,00 benché la circostanza che siano poste in essere plurime operazioni, circoscritte nel tempo ed effettuate con riferimento a rapporti con regolare andamento, mediante cambio assegni propri in contanti, di importo elevato o a cifra tonda, nonché l'ipotesi di frazionamento dell'operazione con presumibile finalità elusiva, integrino indicatori di anomalia individuati come tali dalla Banca d'Italia nella delibera del 24 agosto 2010, n. 616 (indicatori nn. 6.1 e 10).

Del resto, BPM ha dato atto di aver fornito a far data dal luglio 2015 la documentazione inerente la movimentazione del conto della Società richiesta dalla DIA nell'ambito di alcuni accertamenti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e di aver effettuato anche alcune segnalazioni all'UIF di operazioni sospette (SOS) inerenti la stessa documentazione consegnata – circostanze queste pacifiche, in quanto non contestate da parte attrice.

Nemmeno si può ritenere che l'odierna convenuta fosse tenuta a vigilare sull'operatività complessiva del conto corrente intestato alla ' e di colui che ne aveva la delega, considerato che gli obblighi di verifica in capo agli operatori bancari stabiliti dalla già menzionata normativa antiriciclaggio si esauriscono nel rilevamento di operazioni anomale e nella loro eventuale segnalazione come sospette, non sussistendo alcun onere di vigilanza generica della Banca sulla gestione in conto corrente del patrimonio sociale di un ente, competendo piuttosto siffatto controllo agli organi sociali dello stesso.

Ne consegue che, dovendo l'operatore bancario provvedere alla segnalazione delle operazioni sospette laddove sia a conoscenza o nutra il sospetto che i beni oggetto delle stesse provengano da attività criminosa e considerando che il sospetto circa la provenienza illecita del denaro movimentato deve essere fondato, avuto riguardo a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, non può ritenersi che BPM, considerati



gli elementi di valutazione e le informazioni finanziarie in suo possesso all'epoca dei fatti, abbia omesso di riscontrare anomalie e di effettuare le dovute segnalazioni.

Del resto, l'esistenza di uno schema societario utilizzato per trarre illeciti profitti da frodi poste in atto principalmente ai danni degli Enti dello Stato, del quale era parte integrante la figura del [redacted]; che agiva secondo uno specifico *modus operandi* (docc. da 23 a 25 attore), è stata scoperta solo in seguito dalla DIA (doc. 26 attore) e non può perciò ritenersi che BPM avrebbe potuto sapere all'epoca dei fatti ciò che è stato scoperto solo successivamente.

Parte attrice assume altresì la violazione da parte della Banca convenuta del dovere di diligenza professionale del *bonus argentarius* per aver l'Istituto di credito consentito la negoziazione di assegni privi del timbro della [redacted] e la cui firma è stata successivamente disconosciuta dal traente [redacted] (pp. 10 ss. atto di citazione; teste [redacted]: "*riconosco solo gli assegni con dicitura "a me stesso"*").

Anche tale contestazione pare infondata.

Gli assegni negoziati presso BPM e asseritamente privi del timbro della Società intestataria del conto corrente in effetti si presentavano come formalmente irregolari ai sensi dell'art. 11 legge assegni, per il quale "*ogni sottoscrizione deve contenere nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga*", essendo altresì valida la sottoscrizione nella quale il nome risulti abbreviato o sia indicato con la sola iniziale.

Tuttavia, nel caso di specie va evidenziato che, benché BPM avrebbe potuto rendere l'assegno per irregolarità nella traenza esponendo così il traente medesimo a rispondere personalmente del pagamento della somma indicata, ben può ritenersi che l'apposizione di una sigla riconducibile a quella del [redacted] (doc. 6 attore) abbia indotto l'operatore di sportello a procedere comunque con la negoziazione dei titoli, dato che gli stessi venivano presentati da soggetto identificato e delegato a compiere ogni operazione sul conto corrente della [redacted] I (doc. 1 convenuta), risultando così esplicitato un collegamento tra il firmatario e l'ente, tale per cui poteva ritenersi non vi fossero



dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare fosse emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente (cfr. Cass. civ., n. 3070/2020).

I titoli *de quibus* infatti erano portati all'incasso sempre dallo stesso soggetto che ne aveva pieno titolo e potere e BPM ha svolto il dovuto controllo del prestatore dell'assegno (*i.e.*) di volta in volta consegnato in Filiale, come emerso anche in sede di assunzione della testimonianza (teste : “*preciso che le varie cooperative mi davano gli assegni in bianco e che io poi provvedevo a compilare in agenzia o a prelevare il denaro che serviva ad effettuare gli anticipi agli operai*”).

Va peraltro evidenziato che una volta addebitati gli importi di cui agli assegni *de quibus*, pur visibili sugli estratti conto inviati alla Società, la stessa nulla ha avuto a contestare, ratificando così di fatto le operazioni.

Del resto, la mera irregolarità nella compilazione del titolo non comporta un'automatica responsabilità di BPM per averlo negoziato, incombendo su colui che asserisce che il riempimento del titolo è avvenuto *contra pacta* l'onere di dimostrare che detto riempimento sia effettivamente avvenuto in modo contrario a quanto pattuito, almeno allegando in modo puntuale quale fosse il diverso accordo ed in che misura lo stesso risulti difforme da quanto emerge dal documento stesso, risiedendo in tale ultima circostanza la valutazione in ordine all'effettiva violazione del mandato *ad scribendum* (cfr. Trib. Benevento, n. 1801/2016).

Nel caso di specie deve ritenersi che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto da parte attrice, essendosi essa limitata ad allegare “un'evidente difformità” degli assegni *de quibus* con gli altri assegni emessi da I in persona del delegato sig. , in quanto questi ultimi avrebbero sempre riportato il timbro o quantomeno l'intestazione manoscritta della Cooperativa traente.

Non può pertanto imputarsi a parte convenuta la violazione del dovere di diligenza professionale, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma 2 tenuto conto che l'attività



bancaria risulta disciplinata nel nostro ordinamento in modo tale da configurare una forma di esercizio di impresa sottoposta a particolari forme di controllo e un servizio per il pubblico in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. (Cass. civ., n. 2058/2000), dovendosi tuttavia considerare anche il contesto specifico nel quale l'attività professionale è svolta nonché l'esigenza di una celere circolazione dei rapporti giuridici e del denaro (Cass. civ., n. 6513/2014).

Ed invero, in assenza di contestazione alcuna da parte di _____ in ordine ai titoli *de quibus*, l'intermediario negoziatore ragionevolmente non ha nemmeno successivamente dubitato della validità di detti titoli e del fatto che ciascuna dichiarazione cartolare fosse stata effettivamente emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente in quanto munito dei necessari poteri, considerando che gli operatori di mercato devono ritenersi sollevati dall'onere di compiere sistematiche indagini che rallenterebbero intollerabilmente la speditezza dei commerci, non potendo muovere da presupposti di diffidenza assoluta ma dovendo considerare la fisionomia della controparte (cfr. Corte App. Firenze, n. 357/2023).

Nemmeno può ritenersi violato il dovere di diligenza professionale in considerazione della contestazione attrice relativa ai prelevamenti effettuati dal _____ i dal mese di marzo 2016 al mese di febbraio 2017 tramite carta di credito ricaricabile *YouBusinessCard*, collegata al conto corrente della _____, per il complessivo importo di € 34.139,00 (estratti conto *sub doc.* 4 attore).

Si rileva infatti che BPM non aveva alcun onere di visionare la movimentazione di detta carta, gestita direttamente *on line* dal titolare del conto, anche attraverso le ricariche che ne assicuravano la provvista.

Parte attrice sostiene inoltre la responsabilità di BPM per concorso in bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.) avendo contribuito a cagionare ed aggravare lo stato di insolvenza della _____ mediante l'omessa segnalazione delle



operazioni sospette poste in essere dal [redacted] al quale anzi avrebbe suggerito la modalità di prelievo dei contanti a mezzo assegni bancari all'ordine di "me stesso", anche quando i bilanci della Società riportavano già perdite di esercizio (docc. da 7 a 9 attore) – circostanze queste che BPM avrebbe dovuto, secondo parte attrice, valutare e considerare ai fini della segnalazione delle menzionate operazioni.

Insta dunque per la condanna al risarcimento del danno ex artt. 1218 e 2043 c.c., assumendo che, qualora la Banca si fosse astenuta dal dar corso alle operazioni richieste e avesse diligentemente provveduto alle segnalazioni del caso, sarebbe stata evitata la distrazione dalle casse sociali di un'ingente somma di denaro, così mitigandone l'esposizione debitoria e riducendo l'entità del danno patito dai creditori della Cooperativa.

Pare opportuno rammentare che, ai fini della risarcibilità del preteso danno, vertendosi nel caso di specie in materia di responsabilità civile per condotta omissiva, occorre considerare che la causalità omissiva postula la previa individuazione dell'obbligo giuridico incombente sul preteso danneggiante, che gli imponga la tenuta della condotta omessa, ovvero della condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui consta la mancanza, essendo l'individuazione di siffatto obbligo preliminare e necessariamente precedente al momento di apprezzamento della causalità stessa, momento nel quale deve accertarsi se l'evento sia effettivamente ricollegabile all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli e asseritamente violata (*ex multis* Cass. civ., n. 2028/2006).

Orbene, tenuto conto delle già svolte considerazioni relative all'insussistenza di violazione alcuna da parte di BPM degli obblighi su di essa gravanti alla luce del disposto della normativa antiriciclaggio nonché del canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., difetta nel caso di specie il presupposto fondamentale per procedere a detto giudizio controfattuale relativo alla causalità omissiva.



Sentenza n. 4778/2023 pubbl. il 07/06/2023

RG n. 9852/2021

Repert. n. 5360/2023 del 07/06/2023

- Liquidazione le spese a favore della parte convenuta in complessivi € 21.387,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Milano, 7 giugno 2023

Il Giudice

Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

